

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ. I bis - nRG 7901/2017

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

per

i signori **Giuseppe LABITA**, nato a Erice (Trapani) il 16/05/1989 (C.F. LBT GPP 89E16 D423N), e **Gabriele GRAFFAGNINO**, nato a Palermo il 15/09/1995 (C.F. GFR GRL 95P15 G273I), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso

- RICORRENTI -

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTI -

e

Pio Michele DE VITO + Altri

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14/11/2018, nella parte in cui non figura il nominativo dei ricorrenti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

I ricorrenti hanno proposto il seguente ricorso, iscritto al nRG 7901/2017 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Roma:

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

- con istanza cautelare ex art. 55 C.p.A. -

per

*i signori **Giuseppe LABITA**, nato a Erice (Trapani) il 16/05/1989 (C.F. LBT GPP 89E16 D423N), e **Gabriele GRAFFAGNINO**, nato a Palermo il 15/09/1995 (C.F. GFR GRL 95P15 G273I), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto*

- RICORRENTI -

contro

*il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12*

e

*il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, nella persona del legale*

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTI -

e

Sara SIROCCHI, nata il 22/01/1980 (posizionatasi al n. 6.007)

Denis Benedetto GAMBINO, nato l'08/01/1980 (posizionatosi al n. 6.008)

Giovanni SPATAFORA, nato il 31/12/1979 (posizionatosi al n. 6.009)

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **D.M. n. 676 del 18/10/2016, pubblicato il 15/11/2016**, con il quale il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella parte in cui, all'art. 6, prevede che: "I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame";

- del **verbale n. 5 del 30/05/2017**, con cui la Commissione esaminatrice ha: i) sostituito una domanda con altra afferente ad una diversa materia; ii) proceduto con le operazioni concorsuali nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto;

- del **D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017**, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva del concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016 volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;

- del **Calendario della prova motorio-attitudinale, pubblicato in data 04/07/2017**, all'interno del quale non figurano i ricorrenti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

PREMESSA

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 (**doc. 1**) il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 5 del bando, richiamando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere **presieduta** "da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed avrebbe dovuto essere **composta** "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia".

Inoltre, l'articolo in esame ha previsto la possibilità, "**fermo restando un unico presidente**", di suddividere la Commissione in più Sottocommissioni con la prescrizione che ciascuna di esse fosse costituita da "un numero di componenti **pari a quello della Commissione originaria**", vale a dire "non inferiore a tre" e di cui **almeno un componente** della carriera direttivo-dirigenziale, uno **appartenente al ruolo ginnico-sportivo** del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed **uno** della carriera prefettizia.

Infine, l'art. 5, per il caso di assenza od impedimento del Presidente o di uno o più componenti della Commissione, ha previsto che con il Decreto di nomina avrebbero dovuto essere individuati i "relativi supplenti".

*Il successivo art. 6 ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa "consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico - deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato". Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro, "i contenuti di ciascuna prova **sono disciplinati dalle singole amministrazioni**" (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).*

*Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi **nei primi 5.000 posti** della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000. Da ultimo, il bando ha previsto che alle operazioni di preselezione avrebbe dovuto sovrintendere la "commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**" (cfr. art. 6, Ultimo Comma, cit.).*

*Orbene, con D.M. n. 33 del 10/04/2017 (**doc. 2**), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 (**doc. 3**), il Capo Dipartimento dei Vigili del*

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha nominato il Presidente, la Commissione e due Sottocommissioni, nonché i relativi supplenti. Come previsto all'art. 5 del bando e come disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, peraltro richiamato nella premessa dal D.M. di nomina sopra citato, il Capo Dipartimento ha nominato il Presidente nella persona dell'Ing. Giorgio ALOCCI e, al contempo, ha composto le Commissioni esaminatrici nominando, **per ciascuna di esse, quattro componenti**, di cui due appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, **uno al ruolo ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ed uno alla carriera prefettizia; dunque da tecnici "esperti nelle materie **oggetto del concorso**".

Giova precisare che il bando aveva previsto che la Commissione esaminatrice dovesse essere composta da un numero di membri "non inferiore a tre", **lasciando così allo stesso Capo Dipartimento la valutazione relativa al numero necessario dei componenti**, come ovvio che sia, **una volta conosciuto il numero di partecipanti alla procedura concorsuale**, ignoto al momento della pubblicazione del D.M. n. 676.

Il Capo Dipartimento ha, **dunque**, suddiviso la Commissione **in tre**, con un numero complessivo di componenti titolari **pari a dodici** (esattamente **quattro** per ogni Commissione); **ciò in ragione dell'elevatissimo numero di domande di partecipazione pervenute le quali erano oltre 40.000.**

Per ogni membro il Capo Dipartimento ha, poi, previsto un supplente appartenente alla medesima categoria del componente titolare. Egli ha anche nominato tre segretari – con rispettivi sostituti; uno per ogni Commissione.

Come si evince agli artt. 3 e 4 D.M. n. 53, il Capo Dipartimento, stante la "**complessità** e durata **delle prove concorsuali**", ha, altresì, nominato undici

supplenti aggiunti, appartenenti, però, solo alle carriere direttivo-dirigenziale e prefettizia (e non ginnica), e tre segretari supplenti aggiunti.

Tornando alla prova preselettiva, osserviamo che l'allegato A al bando, così come richiamato dall'art. 6, ha prescritto le materie d'esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 (**doc. 4**) nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017 (**doc. 5**), poi confermato (**doc. 6**), la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova (**doc. 7 e 8**).

Il successivo art. 7, rubricato "prove d'esame e valutazione dei titoli", ha stabilito che: "Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli". Coerentemente con l'oggetto del concorso, volto principalmente a saggiare la "fisicità" dei candidati chiamati, in caso di superamento della prova

d'esame, a dover ricoprire un ruolo – quello di Vigile del Fuoco – sicuramente impegnativo dal punto di vista fisico, il medesimo articolo ha aggiunto che: “per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. (...) La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. (...) La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene (...) una media nei quattro moduli di almeno 7/10”.

Nondimeno il bando ha previsto che: “Il colloquio verte sulle seguenti materie: - organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco; - elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10”. In altri termini, il Capo del Dipartimento, ancora una volta in linea con la finalità

della procedura, ha focalizzato la prova orale su materie specificamente attinenti all'attività di Vigile del Fuoco.

In entrambe le prove, dunque, egli ha condizionato il passaggio alla fase successiva al raggiungimento della votazione non inferiore a 7/10, giusti artt. 3 del D.M. 18/09/2008 n. 163 e 7 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 come richiamati nella premessa del bando quivi impugnato.

Ciò detto, i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ed hanno svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017**.

In tale occasione, la Commissione esaminatrice ha dato atto della presenza di un numero di candidati pari a 3.775 e, al contempo, dell'assenza **sia del Prof. Fabrizio SANTANGELO, Dirigente Superiore ginnico-sportivo, che del suo supplente** (doc. 9). Dopodiché la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. A prova già iniziata la stessa ha avvisato i candidati "che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell'opzione "A" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione "B" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione "A" che quelli in possesso della versione "B", dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47" (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 sub doc. 9).

Giova precisare che le domande (identiche tra loro) nn. 16 del Questionario "A" (doc. 10) e 15 del Questionario "B" (doc. 11) erano rubricate al n. 291 della banca dati di "**Tecnologia**", così come può agevolmente ricavarsi

dall'avviso pubblicato in data 11/04/2017 sub doc. 7 (cfr. anche doc. 8). La domanda di riserva n. 47 (anche questa identica sia per il Questionario "A" che per il Questionario "B"), invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica", così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, diversamente da quelle tenutesi nelle altre date, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", il quiz di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già il n. 47, bensì il n. 46 (sia per il Questionario "A" che per il "B") il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "Tecnologia". Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che, in effetti, risulta avvenuta il giorno successivo (31/05/2017), per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero.

Nel verbale della seduta del 30/05/2017, tuttavia, non è dato rinvenirsi alcun passaggio motivazionale che giustifichi l'irragionevole scelta di sostituire una domanda di una materia con quella di una diversa senza, peraltro, concedere alcun recupero sul tempo.

Orbene, i ricorrenti, partecipando alla prova il 30/05/2017 (doc. 12 e 13), hanno conseguito un punteggio di 37/40 - riparametrato 9,25/10 (doc. 14), errando proprio la domanda sostituita (doc. 15).

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 (**doc. 16**) il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando (**doc. 17**).

Tra essi, però, **non figurano i ricorrenti** avendo conseguito il candidato posizionatosi al n. 5.000 **il punteggio di 38/40**.

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.M. 18/09/2008 N. 163, 7, CC. 2 BIS E 3, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO**

Salvi gli evidenti vizi in cui è incorsa l'Amministrazione e che saranno ampiamente illustrati nei successivi paragrafi **con specifico riferimento alla prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017**, chi scrive non può non rilevare in primis la violazione denunciata in rubrica, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo.

Infatti, l'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 (richiamato dall'art. 2 D.M. 18/09/2008 n. 163), nel prevedere che le prove d'esame possono essere

precedute da una sessione preselettiva, non attribuisce a tale fase la funzione di ridurre drasticamente la platea dei partecipanti, prescindendo del tutto dall'attitudine degli stessi a ricoprire il ruolo che s'intende assegnare mediante la procedura concorsuale.

*Piuttosto, essa tende al perseguimento di **un duplice scopo**. Da un lato, quello di "scremare" la platea dei partecipanti, e, dall'altro, quello di selezionare candidati comunque capaci. Sotto tale ultimo profilo non può non rilevarsi come sia primario dovere della P.A. quello di garantire la più alta concorrenzialità possibile in sede d'esame, **così da perseguire al meglio l'interesse pubblico a tutela del quale è indetta la procedura**.*

*In altri termini, la pur comprensibile esigenza di economicità e celerità dell'operato della Pubblica Amministrazione, sottesa allo svolgimento della prova preselettiva, non può esser valorizzata a tal punto da travolgere ogni altro principio di diritto, in specie di derivazione comunitaria quale quello del favor participationis, o da sviare la medesima Amministrazione dall'obiettivo ultimo che la stessa deve perseguire, ossia la definitiva selezione di candidati le cui caratteristiche siano **pienamente rispondenti** a quelle proprie della figura professionale da assumere.*

*Opinando diversamente, cioè sostenendo che la prova preselettiva debba tendere a ridurre drasticamente la platea dei partecipanti, giungeremmo alla conclusione **irragionevole** di ammettere che ad un cospicuo numero di candidati possa essere preclusa la possibilità di vincere il concorso pur avendo conseguito un punteggio (ossia i **7/10**) che ne attesta, comunque, la capacità e che lo stesso Legislatore ha ritenuto utile a tal fine.*

*Pertanto, è evidente come l'azione amministrativa avrebbe dovuto realizzare un giusto temperamento tra le esigenze sopra descritte, anziché frustrare del tutto il principio di competitività posto alla base della procedura concorsuale. In questo senso, il Ministero dell'Interno ben avrebbe potuto perseguire il prefato bilanciamento prevedendo, ad esempio, una soglia di sbarramento pari alla sufficienza, vale a dire 24/40 (riparametrato: 6/10 – cfr., tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, **Terza Sezione Bis, Sentenza 08/09/2016 n. 9599**) o, comunque, un **punteggio di certo non superiore a 28/40** (riparametrato: **7/10**), cioè lo stesso raggiunto da tutti i ricorrenti e, come già detto, considerato idoneo, alla luce della normativa di riferimento, a selezionare i candidati nelle prove scritte o pratiche ovvero teorico-pratiche e nel colloquio e, quindi, a maggior ragione nella prova preselettiva.*

In altri termini, se il punteggio di 7/10 è ritenuto sufficiente per il superamento delle prove “centrali” del concorso, non si vede come esso possa non esserlo parimenti per il superamento della prova preselettiva.

*Diversamente, l'aver adottato un criterio meramente numerico (i primi 5.000) ha mortificato la concorrenzialità della procedura. Prova ne è che, alla luce delle circa 40.000 domande presentate, hanno concretamente superato la prova preselettiva, per un verso, **soltanto 6.009 candidati** (il 15%) – il che evidentemente non consente di ritenere operata una mera “scrematura” (sic!) – e, per altro verso, solo coloro che hanno conseguito un punteggio di 38/40 (riparametrato: **ben 9,5/10**).*

Siffatto ragionamento trova conferma nella previsione dell'Ultimo Comma dell'art. 6 del bando di concorso, secondo cui “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito”, e nel

disposto di cui all'art. 7, C. 3, del D.P.R. 487 del 1994, a tenore del quale “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”; entrambe le disposizioni, invero, eleggono la prova di cui all'art. 7 del bando quale unico strumento per valutare e selezionare i vincitori.

Nei termini anzidetti si è, di recente, espresso proprio Codesto Tribunale Amministrativo il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola analoga a quello che ci occupa, ha chiarito che: “sebbene l'art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione...”, ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati” (cfr. TAR Lazio, Roma, **Terza Sezione, Sentenza 22/12/2016 n. 12787**). Il ridetto principio, assolutamente condivisibile in linea generale e teorica, lo è ancor di più nel caso concreto, che si caratterizza per la presenza di una prova d'esame finale incentrata, innanzi tutto, su una sessione fisica “diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco” (alla quale non a caso viene attribuito un “peso” pari al 50% del punteggio

complessivo), e, in secondo luogo, su un colloquio vertente sulle seguenti materie:
“- organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile del fuoco; - elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo”; dunque su aspetti che sono chiaramente avulsi dall’oggetto della prova preselettiva. Si badi bene, chi scrive non intende sostenere un principio giustamente smentito dalla Giurisprudenza – ossia che le materie oggetto della prova preselettiva debbano avere attinenza con quelle di cui alle prove d’esame – bensì **rafforzare il concetto** che la prova preselettiva non possa “restringere **in maniera inopinata** il novero dei partecipanti”, precludendo l’intervento nella fase successiva e centrale del concorso a candidati comunque preparati.

In linea con il ragionamento svolto si è posta proprio la Sentenza passata in rassegna, la quale, nel richiamare la Giurisprudenza formatasi su questioni analoghe, ha motivato che: “l’introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione **rischia** di realizzare non tanto lo scopo di “scremare” il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis”; **rischio concretizzatosi nel caso che ci occupa.**

D’altra parte, già in passato il Consiglio di Stato aveva avuto modo di affermare che: “in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive” non è preclusa “la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva,

una votazione minima necessaria (pari all'equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando" (cfr., tra gli altri, Adunanza del 13/02/2013, **Parere 19/02/2013 n. 751**).

Concludendo, riteniamo debba essere garantita la partecipazione alla prova d'esame ai signori Giuseppe LABITA e Gabriele GRAFFAGNINO **i quali hanno conseguito il punteggio di 37/40**, ben superiore alla sufficienza (pari a 24/40, rectius: 6/10) e, comunque, come più volte illustrato, ritenuto idoneo dal Legislatore a selezionare i candidati nelle prove scritte o pratiche ovvero teorico-pratiche e nel colloquio, vale a dire nelle prove cruciali.

Di qui la fondatezza del presente motivo di ricorso.

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL'ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL'AVVISO DELL'11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED ASSENZA DI MOTIVAZIONE:**

Se il motivo di cui sopra ha una valenza generale per tutti coloro che hanno sostenuto la preselezione, **non può tacersi come la prova svoltasi in data 30/05/2017, diversamente da quelle tenutasi in altri giorni, sia affetta da vizi peculiari che meritano un'autonoma trattazione.**

Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017 sub doc. 5), poi confermato sub doc. 6), l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente.** In particolare, la prova preselettiva

avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle 40 domande secondo l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano, come noto, l'"automatizzazione" della prova affrontata dal candidato, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di "**Tecnologia**" di cui al n. 15 del Questionario "A" ed al n. 16 del Questionario "B" sub doc. 10) e 11) (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragion

per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di **“Matematica”**.

Ciò ha comportato che i ricorrenti si sono visti somministrare **non già 4 domande di “Tecnologia” e 13 di “Matematica”, bensì 3 di “Tecnologia” e 14 di “Matematica”. Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.**

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di “Tecnologia”, la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** (sia per il Questionario “A” che per il “B”), la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di **“Tecnologia”**.

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa concorsuale **stabilita dalla medesima Amministrazione**, la quale già con l'avviso dell'11/04/2017 sub **doc. 5**), poi confermato con l'avviso sub **doc. 6**), aveva stabilito precisamente **quante domande** dovessero vertere su ciascuna delle materie indicate nel bando e **l'ordine di esse**. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all'**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella premessa del bando di concorso sub doc. 1), il quale recita: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di **trasparenza** (...)”.

Nella specie risulta ictu oculi il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale.**

In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi come l'aver somministrato in luogo della domanda rubricata al n. 291 della banca dati di "Tecnologia", non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica"), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall'altro lato, si sono visti modificare l'ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, sia la domanda n. 16 del Questionario "A", che la n. 15 del Questionario "B" erano collocate tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'esasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **è avvenuta dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, prima del rilievo, si legge che: **"Si procede quindi alla distribuzione dei questionari**

ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova **che ha inizio alle ore 12.31**".

In siffatto contesto, è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990, il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo "**imparziale**", nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato nella premessa del bando) secondo cui "Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la **imparzialità**".

Se tale discorso è valido in generale, lo è ancor di più nel caso di specie, ove si consideri che i ricorrenti hanno preso un voto di 37/40, **errando proprio la domanda di riserva**, ragion per cui, rispondendo esattamente alla domanda sostituita, avrebbero superato la prova preselettiva, visto che i candidati che hanno raggiunto il voto di 38/40 sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale (prova motorio-attitudinale).

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" rispetto a quella di "Matematica" che hanno svolto la sessione d'esame il giorno 30/05/2017 sono stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date**. Correlativamente, i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal 30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto ai ricorrenti**.

Non può in definitiva negarsi che i ricorrenti abbiano subito un generale disorientamento in una prova nella quale il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa. A ciò deve aggiungersi l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall'inversione dell'ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata.

In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi **palese conferma** anche nel verbale n. 6 del 31/05/2017 (doc. 19). Come anticipato in premessa, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario "A" e la n. 28 del Questionario "B") con una riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, appartenente alla stessa materia –, ha concesso due minuti supplementari, sicché la prova ha avuto una durata di 42 minuti. Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: "A seguito della suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; pertanto la prova di concluderà due minuti più tardi".

In ragione di ciò non può non condividersi l'assunto secondo cui la prova alla quale i ricorrenti sono stati sottoposti oltre ad essere di per sé illegittima in quanto contraria alle previsioni del bando, è obiettivamente diversa da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui "il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo

straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, **con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...).** Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è **tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.** L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura**" (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo Codesto Tribunale ha affermato che: **"le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione"** (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo sic et simpliciter le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con la loro "naturale" sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero.

Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene adottata a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui all'**art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990**, a tenore del quale "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...)", e nell'eccesso di potere sub specie di assenza di motivazione.

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, C. 3, E 4 DEL D.M. N. 163 DEL 18/09/2008 E SS. MM. ED II., DEGLI ARTT. 7, C. 2 BIS, E 9 DEL D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, DEGLI ARTT. 5 E 6, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON D.M. N. 676 DEL 18/10/2016, NONCHE' DEL D.M. N. 33 DEL 10/04/2017 COME MODIFICATO CON SUCCESSIVO D.M. N. 53 DEL 25/05/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA':**

Come evidenziato in premessa, nella sessione preselettiva del 30/05/2017, la Commissione esaminatrice ha proceduto con le operazioni concorsuali **nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto.**

Dalla lettura del verbale n. 5 del 30/05/2017 sub doc. 9), infatti, è agevole osservare come in tale seduta fossero assenti: a) il Prof. Fabrizio SANTANGELO, componente della Commissione appartenente al ruolo ginnico-sportivo; b) il suo sostituto Prof. Federico GRUGNI - anch'egli appartenente al medesimo ambito (cfr. anche D.M. n. 53 del 25/05/2017).

*In mancanza di altri esponenti del medesimo ruolo ginnico, che obbligatoriamente avrebbe dovuto esser rappresentato in seno alla Commissione giusto quanto stabilito dall'art. 5 del bando di concorso richiamato nella premessa, l'Organo esaminatore, **nell'impossibilità di colmare in alcun modo tale lacuna**, ha dato corso alla prova nonostante il pur ravvisato difetto numerico (anziché, ad esempio, ritardare o rinviare la stessa). Tale lacuna, che emerge già dall'introduzione del verbale laddove viene dato atto della presenza dei signori "Ing. ALOCCI – il quale, lo si ricorda, è il Presidente –; ing. MASSIMI; dr. PACCHIAROTTI; ing. MASTROIANNI; oltre al segretario signora D'ANGELO", si evidenzia emblematicamente osservando le firme poste in calce ad esso, ove l'apposito spazio dedicato alla sottoscrizione del quarto componente **risulta privo di qualsivoglia sigla**. D'altra parte, è d'uopo rilevare che il Presidente Ing. Giorgio ALOCCI ha firmato nell'apposito spazio riservato alla funzione dallo stesso ricoperta (spazio anche graficamente distinto e separato rispetto a quello dei componenti i quali, difatti, sono solo in tre).*

*E' pertanto documentalmente dimostrato come la Commissione esaminatrice riunitasi in occasione della sessione della prova preselettiva del 30/05/2017 abbia violato la normativa di cui in rubrica per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la Commissione difetta di una unità, essendo composta da soli tre membri **anziché quattro**; in secondo luogo, ed anche a*

prescindere da tale dato, comunque non figura nella composizione alcun componente appartenente al ruolo ginnico-sportivo (in assenza del titolare e del suo sostituto neanche si sarebbe potuto fare ricorso ai supplenti di cui all'art. 3 del D.M. n. 53 del 25/05/2017, considerato che tra essi nemmeno uno era appartenente a tale categoria). Discende da quanto esposto la violazione della normativa concorsuale e nazionale considerato, da un lato, che con il D.M. n. 33 del 10/04/2017 sub doc. 2), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 sub doc. 3), l'Amministrazione aveva previsto che la Commissione fosse composta non già da 3 membri, bensì da 4 membri (due appartenenti al ruolo direttivo-dirigenziale dei Vigili del Fuoco, uno al ruolo ginnico-sportivo ed uno alla carriera prefettizia), oltre al Presidente ed al segretario, e, dall'altro lato, che l'art. 5 del bando, riportando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, ha previsto che la Commissione fosse composta "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, (...), in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia". Ricordiamo che la decisione del Capo Dipartimento relativa alla composizione numerica della Commissione e delle Sottocommissioni è stata adottata sulla scorta del numero elevatissimo di domande di partecipazione pervenute (oltre 40.000). Proprio in ragione di ciò egli ha **logicamente** ritenuto insufficienti tre membri per ogni Commissione, disponendo che i componenti fossero necessariamente quattro. D'altronde, solo nella sessione del 30/05/2017 i candidati da esaminare erano ben 3.775 sicché la presenza di tutti i commissari era a maggior ragione necessaria ed

evidentemente preordinata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

Anziché nominare, complessivamente, nove membri (tre per ciascuna Commissione), che presiedessero alle operazioni de quibus, il Capo Dipartimento ha prescritto che essi fossero dodici (quattro per ognuna). In occasione della sessione del 30/05/2017, tuttavia, **i componenti erano solo undici**. Ciò ha evidentemente inciso sulla capacità della Commissione di svolgere adeguatamente la propria funzione. D'altronde, se il Capo Dipartimento ha ritenuto necessari dodici membri, oltre al Presidente ed ai segretari, è alquanto ovvio che una composizione numerica inferiore fosse insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'esame.

Per completezza espositiva rappresentiamo che l'ultimo comma dell'art. 6 del bando prevede che "alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**". Ciò sta a significare che in ogni fase concorsuale, **ivi compresa quella preselettiva**, la Commissione debba avere non solo la stessa composizione numerica (dodici membri), ma anche la medesima composizione qualitativa, in ragione della necessaria appartenenza dei suoi membri alle tre categorie più volte citate (direttivo-dirigenziale, ginnico-sportivo e prefettizia).

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

➤ **NOTIFICA DEL RICORSO AD ALMENO UN CONTROINTERESSATO:**

Questa difesa ha notificato il presente ricorso a tre controinteressati, i cui indirizzi sono stati comunicati dall'Amministrazione con nota prot. n. 4662 del 21/07/2017 (doc. 18). Ove occorra questa difesa chiede, sin d'ora, di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso, nei confronti degli altri controinteressati, per pubblici proclami ex art. 41, C. 4, C.p.A. con le modalità ritenute più opportune anche ai sensi degli artt. 49, C. 3, e 52, C. 2, C.p.A.

*** **

➤ **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.p.A.:**

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. fumus boni iuris ed il c.d. periculum in mora.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Quanto al cd. periculum in mora, giova osservare quanto segue.

I ricorrenti hanno, innanzi tutto, interesse ad essere ammessi con riserva alla prova motorio-attitudinale che avrà inizio in data 02/10/2017 e termine il 22/12/2017; ciò, ove occorra, ordinandosi all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017 somministrando loro la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica", ovvero ordinandosi all'Amministrazione di ripetere la ridetta prova preselettiva, sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto dell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

Tale misura interinale si rende necessaria alla luce del fatto che, nel tempo necessario ad ottenere la pronuncia di merito - volta all'auspicato annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato -, sarebbe già esaurita l'intera procedura concorsuale senza che i ricorrenti vi abbiano potuto partecipare.

Gradatamente, la medesima esigenza cautelare potrebbe essere soddisfatta qualora, prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale, venga ordinato all'Amministrazione di ripetere, in tutto o in parte, la prova preselettiva del 30/05/2017 previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di interesse dei ricorrenti.

D'altra parte, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ben maggiore sarebbe il pregiudizio patito dagli odierni ricorrenti rispetto a quello, per la verità oggettivamente inconsistente, che subirebbe l'Amministrazione per effetto della sopra citata ammissione con riserva. Peraltro, nel caso in cui dovesse essere negata la tutela cautelare invocata e successivamente accolto nel merito il presente ricorso, l'Amministrazione si troverebbe a dover organizzare una prova ad hoc solo per i signori Giuseppe LABITA e Gabriele GRAFFAGNINO, con ingente dispendio di risorse.

Nel caso in cui Codesto Tribunale Amministrativo dovesse, invece, ritenere che i vizi denunciati siano idonei a determinare l'accoglimento, nel merito, della domanda spiegata in via di estremo subordine (vale a dire la caducazione non già della sola prova del 30/05/2017, bensì dell'intera procedura concorsuale), chi scrive ritiene che il cd. periculum in mora sia connaturato all'ingiusta lesione che i ricorrenti subirebbero alla loro situazione

giuridica soggettiva in ragione della prosecuzione della procedura. Pregiudizio che non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque impone protezione immediata in sede cautelare.

Giova precisare che, secondo il calendario recentemente pubblicato, la prova motorio attitudinale di cui all'art. 7 del bando avrà inizio il 02/10/2017 e termine in data 22/12/2017 (cfr. doc. 17).

***** ****

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi n.q.

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

1.1) In via cautelare, *sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei limiti necessari ad ammettere "con riserva" i ricorrenti alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando, avente inizio il 02/10/2017 e termine il 22/12/2017; ove occorra ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova del 30/05/2017 somministrando loro la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica".*

1.2) Nel merito, *annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, in ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova del 30/05/2017 somministrando loro la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica".*

2) IN VIA SUBORDINATA:

2.1) In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei limiti necessari ad ammettere "con riserva" i ricorrenti alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando, avente inizio il 02/10/2017 e termine in data 22/12/2017; ove occorra ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017;

2.2) Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, in ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

3.1) In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione dell'illegittimità della prova preselettiva del 30/05/2017, ordinando all'Amministrazione – prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale - di ripetere siffatta sessione somministrando ai ricorrenti la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica", ovvero ordinando

all'Amministrazione di ripeterla sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017;

3.2) Nel merito, *annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, in ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, ordinando all'Amministrazione di ripetere siffatta sessione somministrando ai ricorrenti la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica", ovvero ordinando all'Amministrazione di ripeterla sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.*

4) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:

4.1) In via cautelare, *sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in ragione dell'illegittimità dell'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017);*

4.2) Nel merito, *annullare i provvedimenti impugnati con l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere l'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017).*

In ogni caso, *con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che della successiva fase di merito.*

%%% %%%

Chi scrive deposita i seguenti documenti (in copia):

- 1) D.M. n. 676 del 18/10/2016 ed allegato A);*
- 2) D.M. n. 33 del 10/04/2017;*
- 3) D.M. n. 53 del 25/05/2017;*
- 4) Avviso pubblicato il 31/01/2017;*
- 5) Avviso pubblicato l'11/04/2017;*
- 6) Avviso di conferma dell'avviso sub doc. 5);*
- 7) Estratto avviso pubblicazione banca dati, suddivisa per materia, contenente i quiz dai quali hanno estratto quelli oggetto di prova;*
- 8) Avviso quesiti esclusi dalla banca dati;*
- 9) Verbale n. 5 del 30/05/2017;*
- 10) Questionario "A";*
- 11) Questionario "B";*
- 12) Domanda di partecipazione al concorso;*
- 13) Diario della prova preselettiva;*
- 14) Esito prova preselettiva del giorno 30/05/2017;*
- 15) Scheda questionario singolo ricorrente;*
- 16) D.M. n. 63 del 15/06/2017 ed allegato C);*
- 17) Avviso prova motorio-attitudinale;*
- 18) Domanda di accesso agli atti e risposta Amministrazione;*
- 19) Verbale n. 6 del 31/05/2017.*

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile (C.U. dovuto: € 325,00).

Con osservanza.

Roma, 08/08/2017

(avv. Antonio Zimbardi) (avv. Emanuele Condò)

Ad istanza degli avv.ti Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò, quali difensori dei ricorrenti, si notificchi l'atto che precede a:

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del legale rappresentante pro tempore,

*domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma,
alla via dei Portoghesi, 12*

Sara SIROCCHI, *residente ad Ascoli Piceno, in Frazione Piagge, 318/B*

Denis Benedetto GAMBINO, *residente in Caselle Torinese (TO), alla via
Carducci, 6*

Giovanni SPATAFORA, *residente a Siracusa, alla via Misterbianco, 36".*

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione I Bis, Giudice Dr.ssa Paola Patatini. Nelle more, espletata la prova motoria attitudinale, il 18/01/2018 il Ministero ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale.

I ricorrenti, per mero eccesso di zelo, hanno proposto il seguente ricorso estendendo l'impugnativa anche al suindicato elenco degli ammessi alla prova orale (pubblicato all'esito della prova motorio - attitudinale) per illegittimità derivata e per quanto di interesse:

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ. I bis - NRG 7901/2017

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

per

i signori Giuseppe LABITA, nato a Erice (Trapani) il 16/05/1989 (C.F. LBT GPP 89E16 D423N), e Gabriele GRAFFAGNINO, nato a Palermo il

15/09/1995 (C.F. GFR GRL 95P15 G273I), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) ed **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; fax 06/32.23.494) presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Livorno, 6, sono elettivamente domiciliati giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso

- RICORRENTI -

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

e

il MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

- RESISTENTI -

e

Sara SIROCCHI, nata il 22/01/1980 (posizionatasi al n. 6.007)

Denis Benedetto GAMBINO, nato l'08/01/1980 (posizionatosi al n. 6.008)

Giovanni SPATAFORA, nato il 31/12/1979 (posizionatosi al n. 6.009)

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

- del calendario dei colloqui del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato in data 18/01/2018 sul sito dell'Amministrazione resistente <http://www.vigilfuoco.it> nella parte in cui non figura il nominativo dei ricorrenti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al NRG 7901/2017 gli odierni ricorrenti hanno adito codesto Ill.mo TAR per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- del **D.M. n. 676 del 18/10/2016, pubblicato il 15/11/2016**, con il quale il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella parte in cui, all'art. 6, prevede che: "I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame";

- del **verbale n. 5 del 30/05/2017**, con cui la Commissione esaminatrice ha: i) sostituito una domanda con altra afferente ad una diversa materia; ii) proceduto con le operazioni concorsuali nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto;

- del **D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017**, con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva del concorso indetto con D.M. n. 676 del 18/10/2016 volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco;

- del **Calendario della prova motorio-attitudinale, pubblicato in data 04/07/2017**, all'interno del quale non figurano i ricorrenti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Prima Bis, Giudice Relatore Dr.ssa Paola Patatini. Nelle more, espletata la prova motoria attitudinale, il 18/01/2018 il Ministero ha pubblicato il calendario dei colloqui.

Con il presente atto gli odierni ricorrenti intendono gravare l'ulteriore provvedimento adottato dall'Amministrazione nella procedura concorsuale che ci occupa sopra meglio identificato in quanto lesivo, al pari del calendario della prova motorio attitudinale e degli atti presupposti, dell'interesse dei medesimi.

ANTEFATTO STORICO:

Preliminarmente, è utile ripercorrere l'antefatto storico che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio.

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*L'art. 5 del bando, richiamando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere **presieduta** "da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ed avrebbe dovuto essere **composta** "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla*

carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia”.

Inoltre, l'articolo in esame ha previsto la possibilità, “**fermo restando un unico presidente**”, di suddividere la Commissione in più Sottocommissioni con la prescrizione che ciascuna di esse fosse costituita da “un numero di componenti **pari a quello della Commissione originaria**”, vale a dire “non inferiore a tre” e di cui **almeno un componente** della carriera direttivo-dirigenziale, uno **appartenente al ruolo ginnico-sportivo** del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed uno della carriera prefettizia.

Infine, l'art. 5, per il caso di assenza od impedimento del Presidente o di uno o più componenti della Commissione, ha previsto che con il Decreto di nomina avrebbero dovuto essere individuati i “relativi supplenti”.

Il successivo art. 6 ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa “consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico – deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato”. Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro, “i contenuti di ciascuna prova **sono disciplinati dalle singole amministrazioni**” (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).

Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale

Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi **nei primi 5.000 posti** della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000. Da ultimo, il bando ha previsto che alle operazioni di preselezione avrebbe dovuto sovrintendere la "commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**" (cfr. art. 6, Ultimo Comma, cit.).

Orbene, con D.M. n. 33 del 10/04/2017, come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha nominato il Presidente, la Commissione e due Sottocommissioni, nonché i relativi supplenti. Come previsto all'art. 5 del bando e come disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, peraltro richiamato nella premessa dal D.M. di nomina sopra citato, il Capo Dipartimento ha nominato il Presidente nella persona dell'Ing. Giorgio ALOCCI e, al contempo, ha composto le Commissioni esaminatrici nominando, **per ciascuna di esse, quattro componenti**, di cui due appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, **uno al ruolo ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ed uno alla carriera prefettizia; dunque da tecnici "esperti nelle materie **oggetto del concorso**".

Giova precisare che il bando aveva previsto che la Commissione esaminatrice dovesse essere composta da un numero di membri "non inferiore a tre", **lasciando così allo stesso Capo Dipartimento la valutazione relativa al numero necessario dei componenti**, come ovvio che sia, **una volta conosciuto il numero di partecipanti alla procedura concorsuale**, ignoto al momento della pubblicazione del D.M. n. 676.

Il Capo Dipartimento ha, **dunque**, suddiviso la Commissione **in tre**, con un numero complessivo di componenti titolari **pari a dodici** (esattamente **quattro** per ogni Commissione); **ciò in ragione dell'elevatissimo numero di domande di partecipazione pervenute le quali erano oltre 40.000.**

Per ogni membro il Capo Dipartimento ha, poi, previsto un supplente appartenente alla medesima categoria del componente titolare. Egli ha anche nominato tre segretari – con rispettivi sostituti; uno per ogni Commissione.

Come si evince agli artt. 3 e 4 D.M. n. 53, il Capo Dipartimento, stante la “**complessità** e durata **delle prove concorsuali**”, ha, altresì, nominato undici supplenti aggiunti, appartenenti, però, solo alle carriere direttivo-dirigenziale e prefettizia (e non ginnica), e tre segretari supplenti aggiunti.

Tornando alla prova preselettiva, osserviamo che l'allegato A al bando, così come richiamato dall'art. 6, ha prescritto le materie d'esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017, poi confermato, la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione

avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova.

Il successivo art. 7, rubricato “prove d’esame e valutazione dei titoli”, ha stabilito che: “Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli”. Coerentemente con l’oggetto del concorso, volto principalmente a saggiare la “fisicità” dei candidati chiamati, in caso di superamento della prova d’esame, a dover ricoprire un ruolo – quello di Vigile del Fuoco – sicuramente impegnativo dal punto di vista fisico, il medesimo articolo ha aggiunto che: “per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. (...) La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco. (...) La prova motorio-attitudinale s’intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene (...) una media nei quattro moduli di almeno **7/10**”.

*Nondimeno il bando ha previsto che: “Il colloquio verte sulle seguenti materie: - organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile del fuoco; - elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a **7/10**”. In altri termini, il Capo del Dipartimento, ancora una volta in linea con la finalità della procedura, ha focalizzato la prova orale su materie specificamente attinenti all’attività di Vigile del Fuoco.*

In entrambe le prove, dunque, egli ha condizionato il passaggio alla fase successiva al raggiungimento della votazione non inferiore a 7/10, giusti artt. 3 del D.M. 18/09/2008 n. 163 e 7 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 come richiamati nella premessa del bando quivi impugnato.

*Ciò detto, i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ed hanno svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017**.*

*In tale occasione, la Commissione esaminatrice ha dato atto della presenza di un numero di candidati pari a 3.775 e, al contempo, dell’assenza **sia del Prof. Fabrizio SANTANGELO, Dirigente Superiore ginnico-sportivo, che del suo supplente**. Dopodiché la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. A prova già iniziata la stessa ha avvisato i candidati “che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell’opzione “A” del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla*

domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione "B" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione "A" che quelli in possesso della versione "B", dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47" (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 sub doc. 9).

Giova precisare che le domande (identiche tra loro) nn. 16 del Questionario "A" e 15 del Questionario "B" erano rubricate al n. 291 della banca dati di "**Tecnologia**", così come può agevolmente ricavarsi dall'avviso pubblicato in data 11/04/2017 sub doc. 7 (cfr. anche doc. 8). La domanda di riserva n. 47 (anche questa identica sia per il Questionario "A" che per il Questionario "B"), invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di "**Matematica**", così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, **diversamente da quelle tenutesi nelle altre date**, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", il quiz di riserva da proporre ai candidati **avrebbe dovuto essere** non già il n. 47, **bensì il n. 46** (sia per il Questionario "A" che per il "B") il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "Tecnologia". Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che, in effetti, risulta avvenuta il giorno successivo

(31/05/2017), per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero.

Nel verbale della seduta del 30/05/2017, tuttavia, non è dato rinvenirsi **alcun passaggio motivazionale** che giustifichi l'**irragionevole** scelta di sostituire una domanda di una materia con quella di una diversa senza, peraltro, concedere alcun recupero sul tempo.

Orbene, i ricorrenti, partecipando alla prova il 30/05/2017, hanno conseguito un **punteggio di 37/40 - riparametrato 9,25/10, errando proprio la domanda sostituita.**

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando.

Tra essi, però, **non figurano i ricorrenti** avendo conseguito il candidato posizionatosi al n. 5.000 **il punteggio di 38/40.**

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.M. 18/09/2008 N. 163, 7, CC. 2 BIS E 3, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR**

PARTECIPATIONIS; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO

Salvi gli evidenti vizi in cui è incorsa l'Amministrazione e che saranno ampiamente illustrati nei successivi paragrafi **con specifico riferimento alla prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017**, chi scrive non può non rilevare in primis la violazione denunciata in rubrica, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo.

Infatti, l'art. 7, C. 2 bis, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 (richiamato dall'art. 2 D.M. 18/09/2008 n. 163), nel prevedere che le prove d'esame possono essere precedute da una sessione preselettiva, non attribuisce a tale fase la funzione di ridurre drasticamente la platea dei partecipanti, prescindendo del tutto dall'attitudine degli stessi a ricoprire il ruolo che s'intende assegnare mediante la procedura concorsuale.

Piuttosto, essa tende al perseguimento di **un duplice scopo**. Da un lato, quello di "scremare" la platea dei partecipanti, e, dall'altro, quello di selezionare candidati comunque capaci. Sotto tale ultimo profilo non può non rilevarsi come sia primario dovere della P.A. quello di garantire la più alta concorrenzialità possibile in sede d'esame, **così da perseguire al meglio l'interesse pubblico a tutela del quale è indetta la procedura**.

In altri termini, la pur comprensibile esigenza di economicità e celerità dell'operato della Pubblica Amministrazione, sottesa allo svolgimento della prova preselettiva, non può esser valorizzata a tal punto da travolgere ogni altro principio di diritto, in specie di derivazione comunitaria quale quello del favor participationis, o da sviare la medesima Amministrazione dall'obiettivo ultimo

che la stessa deve perseguire, ossia la definitiva selezione di candidati le cui caratteristiche siano **pienamente rispondenti** a quelle proprie della figura professionale da assumere.

Opinando diversamente, cioè sostenendo che la prova preselettiva debba tendere a ridurre drasticamente la platea dei partecipanti, giungeremmo alla conclusione **irragionevole** di ammettere che ad un cospicuo numero di candidati possa essere preclusa la possibilità di vincere il concorso pur avendo conseguito un punteggio (ossia i **7/10**) che ne attesta, comunque, la capacità e che lo stesso Legislatore ha ritenuto utile a tal fine.

Pertanto, è evidente come l'azione amministrativa avrebbe dovuto realizzare un giusto temperamento tra le esigenze sopra descritte, anziché frustrare del tutto il principio di competitività posto alla base della procedura concorsuale. In questo senso, il Ministero dell'Interno ben avrebbe potuto perseguire il prefato bilanciamento prevedendo, ad esempio, una soglia di sbarramento pari alla sufficienza, vale a dire 24/40 (riparametrato: 6/10 – cfr., tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, **Terza Sezione Bis, Sentenza 08/09/2016 n. 9599**) o, comunque, un **punteggio di certo non superiore a 28/40** (riparametrato: **7/10**), cioè lo stesso raggiunto da tutti i ricorrenti e, come già detto, considerato idoneo, alla luce della normativa di riferimento, a selezionare i candidati nelle prove scritte o pratiche ovvero teorico-pratiche e nel colloquio e, quindi, a maggior ragione nella prova preselettiva.

In altri termini, se il punteggio di 7/10 è ritenuto sufficiente per il superamento delle prove “centrali” del concorso, **non si vede come** esso possa non esserlo parimenti per il superamento della prova preselettiva.

Diversamente, l'aver adottato un criterio meramente numerico (i primi 5.000) ha mortificato la concorrenzialità della procedura. Prova ne è che, alla luce delle circa 40.000 domande presentate, hanno concretamente superato la prova preselettiva, per un verso, **soltanto 6.009 candidati** (il 15%) – il che evidentemente non consente di ritenere operata una mera “scrematura” (sic!) – e, per altro verso, solo coloro che hanno conseguito un punteggio di 38/40 (riparametrato: **ben 9.5/10**).

Siffatto ragionamento trova conferma nella previsione dell'Ultimo Comma dell'art. 6 del bando di concorso, secondo cui “Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito”, e nel disposto di cui all'art. 7, C. 3, del D.P.R. 487 del 1994, a tenore del quale “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”; entrambe le disposizioni, invero, eleggono la prova di cui all'art. 7 del bando **quale unico strumento per valutare e selezionare i vincitori**.

Nei termini anzidetti si è, di recente, espresso proprio Codesto Tribunale Amministrativo il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola analoga a quello che ci occupa, ha chiarito che: “sebbene l'art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione....”, ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività

posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati” (cfr. TAR Lazio, Roma, **Terza Sezione, Sentenza 22/12/2016 n. 12787**). Il ridetto principio, assolutamente condivisibile in linea generale e teorica, lo è ancor di più nel caso concreto, che si caratterizza per la presenza di una prova d’esame finale incentrata, innanzi tutto, su una sessione fisica “diretta ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco” (alla quale non a caso viene attribuito un “peso” pari al 50% del punteggio complessivo), e, in secondo luogo, su un colloquio vertente sulle seguenti materie: “- organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile del fuoco; - elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo”; dunque su aspetti che sono chiaramente avulsi dall’oggetto della prova preselettiva. Si badi bene, chi scrive non intende sostenere un principio giustamente smentito dalla Giurisprudenza – ossia che le materie oggetto della prova preselettiva debbano avere attinenza con quelle di cui alle prove d’esame – bensì **rafforzare il concetto** che la prova preselettiva non possa “restringere **in maniera inopinata** il novero dei partecipanti”, precludendo l’intervento nella fase successiva e centrale del concorso a candidati comunque preparati.

*In linea con il ragionamento svolto si è posta proprio la Sentenza passata in rassegna, la quale, nel richiamare la Giurisprudenza formatasi su questioni analoghe, ha motivato che: “l’introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione **rischia** di realizzare non tanto lo scopo di “scremare” il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis”; **rischio concretizzatosi nel caso che ci occupa.***

*D'altra parte, già in passato il Consiglio di Stato aveva avuto modo di affermare che: “in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive” non è preclusa “la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva, una votazione minima necessaria (pari all’equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando” (cfr., tra gli altri, Adunanza del 13/02/2013, **Parere 19/02/2013 n. 751**).*

*Concludendo, riteniamo debba essere garantita la partecipazione alla prova d’esame ai signori Giuseppe LABITA e Gabriele GRAFFAGNINO **i quali hanno conseguito il punteggio di 37/40**, ben superiore alla sufficienza (pari a 24/40, rectius: 6/10) e, comunque, come più volte illustrato, ritenuto idoneo dal Legislatore a selezionare i candidati nelle prove scritte o pratiche ovvero teorico-pratiche e nel colloquio, vale a dire nelle prove cruciali.*

Di qui la fondatezza del presente motivo di ricorso.

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL’ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL’AVVISO DELL’11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER**

**CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED ASSENZA
DI MOTIVAZIONE:**

*Se il motivo di cui sopra ha una valenza generale per tutti coloro che hanno sostenuto la preselezione, **non può tacersi come la prova svoltasi in data 30/05/2017, diversamente da quelle tenutasi in altri giorni, sia affetta da vizi peculiari che meritano un'autonoma trattazione.***

*Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017 poi confermato, l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente.** In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.*

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle 40 domande secondo

l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano, come noto, l'"automatizzazione" della prova affrontata dal candidato, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

*Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di "**Tecnologia**" di cui al n. 15 del Questionario "A" ed al n. 16 del Questionario "B" sub doc. 10) e 11) (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragione per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di "**Matematica**".*

*Ciò ha comportato che i ricorrenti si sono visti somministrare **non già 4 domande di "Tecnologia" e 13 di "Matematica", bensì 3 di "Tecnologia" e 14 di "Matematica". Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.***

*Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** (sia per il Questionario "A" che per il "B"), la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "**Tecnologia**".*

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa concorsuale stabilita dalla medesima Amministrazione, la quale già con l'avviso

dell'11/04/2017 poi confermato aveva stabilito precisamente quante domande dovessero vertere su ciascuna delle materie indicate nel bando e l'ordine di esse. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all'**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella premessa del bando di concorso sub doc. 1), il quale recita: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di **trasparenza** (...)".

Nella specie risulta *ictu oculi* il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale**.

Non può dubitarsi che la finalità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 28 dell'11/04/2017 fosse quello di assicurare la massima trasparenza della procedura concorsuale.

Di conseguenza deve giocoforza ritenersi che l'inosservanza della ripartizione numerica dettata dalla stessa Amministrazione **stride con la suindicata finalità** inficiando la legittimità della sua condotta.

Al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco si precisa come la scrivente difesa non contesti affatto la circostanza che una domanda si sia rivelata errata con conseguente necessità della sua sostituzione, bensì il fatto che, nell'operare siffatto avvicendamento, il Ministero dell'Interno ha violato la disciplina dal medesimo dettata in ossequio al principio di trasparenza.

In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale

profilo, infatti, non può non rilevarsi come l'aver somministrato in luogo della domanda rubricata al n. 291 della banca dati di "Tecnologia", non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica"), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall'altro lato, si sono visti modificare l'ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, sia la domanda n. 16 del Questionario "A", che la n. 15 del Questionario "B" erano collocate tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'esasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **è avvenuta dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, prima del rilievo, si legge che: **"Si procede quindi alla distribuzione dei questionari ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova che ha inizio alle ore 12.31"**.

In siffatto contesto, è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi

in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990, il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo "**imparziale**", nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato nella premessa del bando) secondo cui "Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la **imparzialità**".

Se tale discorso è valido in generale, lo è ancor di più nel caso di specie, ove si consideri che i ricorrenti hanno preso un voto di 37/40, **errando proprio la domanda di riserva**, ragion per cui, rispondendo esattamente alla domanda sostituita, avrebbero superato la prova preselettiva, visto che i candidati che hanno raggiunto il voto di 38/40 sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale (prova motorio-attitudinale).

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" rispetto a quella di "Matematica" che hanno svolto la sessione d'esame il giorno 30/05/2017 sono stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date**. Correlativamente, i candidati più preparati nella materia di "Tecnologia" che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal 30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto ai ricorrenti**.

Non può in definitiva negarsi che i ricorrenti abbiano subito un generale disorientamento in una prova nella quale **il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa**. A ciò deve aggiungersi l'ulteriore difficoltà – non secondaria in

una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall'inversione dell'ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata.

*Che le domande dovessero essere strutturate nei questionari secondo un **ordine prestabilito** risulta per tabulas dall'avviso pubblicato l'11/04/2017 sub doc. 7 e dai medesimi questionari somministrati ai candidati i quali riproponevano pedissequamente l'ordine di cui all'avviso cit.*

*Ciò detto, non è un caso che il sistema informatico per l'estrazione casuale delle domande sia stato impostato dall'Amministrazione in maniera tale che il questionario contenesse un **certo numero di domande** per ogni materia, numero direttamente proporzionale alle domande contenute nella banca dati. Infatti, se la ratio è quella di garantire la parità di trattamento tra candidati delle varie sedute, riteniamo che l'aver attribuito nell'ambito di una sessione un numero di quesiti somministrati per due materie diverso rispetto a quello pubblicato e somministrato nel corso di tutte le altre sessioni disattende tale finalità, frustrando palesemente tale principio.*

*D'altronde, anche la giurisprudenza più rigorosa, che non ha riconosciuto l'illegittimità della procedura concorsuale in ipotesi di una sua alterazione (TAR Campania, Napoli, Sentenza 06/08/2013 n. 4091), ha motivato la propria statuizione muovendo dal presupposto che "**tutti i candidati** si sono trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati". Nella specie, tuttavia, l'alterazione della procedura non ha riguardato affatto tutti i candidati, bensì **soltanto** coloro, tra i quali i ricorrenti, che hanno partecipato alla sessione del 30/05/2017.*

*In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi **palese conferma** anche nel **verbale n. 6 del 31/05/2017 (doc. 19)**. Come anticipato in premessa, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario "A" e la n. 28 del Questionario "B") con una riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, **appartenente alla stessa materia** -, **ha concesso due minuti supplementari, sicché la prova ha avuto una durata di 42 minuti**. Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: "A seguito della suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; **pertanto la prova si concluderà due minuti più tardi**".*

*La dedotta disparità non può in alcun modo esser revocata in dubbio; come noto, infatti, il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice ed afferente l'espletamento della prova concorsuale in atto in quel momento **fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso descritto** (cfr. sentenza 08/07/2015 n. 399 TAR Basilicata a tenore della quale "Va evidenziato che i verbali delle commissioni esaminatrici (...) fanno stato, fino a querela di falso, delle operazioni da esse compiute"). Del resto non potrebbe essere altrimenti. Considerata la qualifica del soggetto verbalizzante (Commissione esaminatrice), la forza probatoria del verbale n. 5 impugnato è indubbia sol che si pensi che, nel redigerlo contestualmente all'espletamento della prova preselettiva del 30/05/2017, esso ha documentato analiticamente ciò che stava accadendo. **Proprio come avvenuto il giorno successivo (verbale n. 6 del 31/05/2017)**.*

In ragione di ciò non può non condividersi l'assunto secondo cui la prova alla quale i ricorrenti sono stati sottoposti oltre ad essere di per sé illegittima in

quanto contraria alle previsioni del bando, **è obiettivamente diversa** da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, **con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...)**. Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è **tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione**. L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità**, un **fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura**” (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo Codesto Tribunale ha affermato che: **“le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati**. **Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di**

concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione” (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo sic et simpliciter le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con la loro “naturale” sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero. Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene adottata a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui all'**art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990**, a tenore del quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...)”, e nell'eccesso di potere sub specie di assenza di motivazione.

Per completezza deve osservarsi come il Consiglio di Stato, sebbene in sede cautelare, abbia sposato la tesi sostenuta con il presente ricorso affermando che **“sussiste il presupposto del fumus boni juris con riguardo alla dedotta violazione della distribuzione dei quesiti tra le materie della prova preselettiva secondo l'avviso predetto concernente le modalità di partecipazione pubblicato sul sito internet dei Vigili del Fuoco” (Ordinanza n. 5300 del 06/12/2017)**.

D'altronde, il medesimo Consesso, in analogo contenzioso, ha ritenuto il ricorso assistito **“da un adeguato grado di fondatezza” (Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017)**.

Ancor più di recente, sulla stessa questione è intervenuta l'**Ordinanza n. 961 del 02/03/2018** con la quale il Consiglio di Stato, riformando un'ulteriore ordinanza del Tar Lazio ha affermato che "**la censura per cui l'appellante avrebbe sostenuto n. 3 quesiti di tecnologia (invece dei 4 previsti) e n. 14 di Matematica (invece dei previsti 13) merita una compiuta riflessione in sede di merito**".

Di qui la fondatezza anche del presente motivo di ricorso.

*** **

➤ **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, C. 3, E 4 DEL D.M. N. 163 DEL 18/09/2008 E SS. MM. ED II., DEGLI ARTT. 7, C. 2 BIS, E 9 DEL D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, DEGLI ARTT. 5 E 6, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON D.M. N. 676 DEL 18/10/2016, NONCHE' DEL D.M. N. 33 DEL 10/04/2017 COME MODIFICATO CON SUCCESSIVO D.M. N. 53 DEL 25/05/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA':**

Come evidenziato in premessa, nella sessione preselettiva del 30/05/2017, la Commissione esaminatrice ha proceduto con le operazioni concorsuali **nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto**.

Dalla lettura del verbale n. 5 del 30/05/2017 sub doc. 9), infatti, è agevole osservare come in tale seduta fossero assenti: a) il Prof. Fabrizio SANTANGELO, componente della Commissione appartenente al ruolo ginnico-sportivo; b) il suo

sostituto Prof. Federico GRUGNI - anch'egli appartenente al medesimo ambito (cfr. anche D.M. n. 53 del 25/05/2017).

In mancanza di altri esponenti del medesimo ruolo ginnico, che obbligatoriamente avrebbe dovuto esser rappresentato in seno alla Commissione giusto quanto stabilito dall'art. 5 del bando di concorso richiamato nella premessa, l'Organo esaminatore, **nell'impossibilità di colmare in alcun modo tale lacuna**, ha dato corso alla prova nonostante il pur ravvisato difetto numerico (anziché, ad esempio, ritardare o rinviare la stessa). Tale lacuna, che emerge già dall'introduzione del verbale laddove viene dato atto della presenza dei signori "Ing. ALOCCI – il quale, lo si ricorda, è il Presidente –; ing. MASSIMI; dr. PACCHIAROTTI; ing. MASTROIANNI; oltre al segretario signora D'ANGELO", si evidenzia emblematicamente osservando le firme poste in calce ad esso, ove l'apposito spazio dedicato alla sottoscrizione del quarto componente **risulta privo di qualsivoglia sigla**. D'altra parte, è d'uopo rilevare che il Presidente Ing. Giorgio ALOCCI ha firmato nell'apposito spazio riservato alla funzione dallo stesso ricoperta (spazio anche graficamente distinto e separato rispetto a quello dei componenti i quali, difatti, sono solo in tre).

E' pertanto documentalmente dimostrato come la Commissione esaminatrice riunitasi in occasione della sessione della prova preselettiva del 30/05/2017 abbia violato la normativa di cui in rubrica per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la Commissione difetta di una unità, essendo composta da soli tre membri **anziché quattro**; in secondo luogo, ed anche a prescindere da tale dato, comunque non figura nella composizione alcun componente appartenente al ruolo ginnico-sportivo (in assenza del titolare e del suo sostituto neanche si sarebbe potuto fare ricorso ai supplenti di cui all'art. 3

del D.M. n. 53 del 25/05/2017, considerato che tra essi nemmeno uno era appartenente a tale categoria). Discende da quanto esposto la violazione della normativa concorsuale e nazionale considerato, da un lato, che con il D.M. n. 33 del 10/04/2017 sub doc. 2), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 sub doc. 3), l'Amministrazione aveva previsto che la Commissione fosse composta non già da 3 membri, bensì da 4 membri (due appartenenti al ruolo direttivo-dirigenziale dei Vigili del Fuoco, uno al ruolo ginnico-sportivo ed uno alla carriera prefettizia), oltre al Presidente ed al segretario, e, dall'altro lato, che l'art. 5 del bando, riportando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, ha previsto che la Commissione fosse composta "da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, (...), in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia". Ricordiamo che la decisione del Capo Dipartimento relativa alla composizione numerica della Commissione e delle Sottocommissioni è stata adottata sulla scorta del numero elevatissimo di domande di partecipazione pervenute (oltre 40.000). Proprio in ragione di ciò egli ha **logicamente** ritenuto insufficienti tre membri per ogni Commissione, disponendo che i componenti fossero necessariamente quattro. D'altronde, solo nella sessione del 30/05/2017 i candidati da esaminare erano ben 3.775 sicché la presenza di tutti i commissari era a maggior ragione necessaria ed evidentemente preordinata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

Anziché nominare, complessivamente, nove membri (tre per ciascuna Commissione), che presiedessero alle operazioni de quibus, il Capo Dipartimento ha prescritto che essi fossero dodici (quattro per ognuna). In occasione della sessione del 30/05/2017, tuttavia, **i componenti erano solo undici**. Ciò ha evidentemente inciso sulla capacità della Commissione di svolgere adeguatamente la propria funzione. D'altronde, se il Capo Dipartimento ha ritenuto necessari dodici membri, oltre al Presidente ed ai segretari, è alquanto ovvio che una composizione numerica inferiore fosse insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'esame.

Pur volendo prescindere dalle suesposte considerazioni giova richiamare il precedente del Consiglio di Stato costituito dalla Sentenza 09/03/2012 n. 1347 con la quale è stato affermato il principio per cui "le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutte le componenti del collegio", dovendosi viceversa ritenere che la Commissione debba costituire Collegio perfetto ogniqualvolta "**assuma determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati**". Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che le scelte assunte dall'Amministrazione avvenute in composizione **im**perfetta siano rilevanti e non abbiano di certo il carattere della mera strumentalità. Così è sia per la decisione relativa alla sostituzione della domanda, sia per la scelta della domanda da sostituire sia, ancora, per la negata concessione di minuti supplementari; scelte che, come illustrato nel paragrafo precedente, hanno creato un'evidente disparità di trattamento tra i candidati.

Per completezza espositiva rappresentiamo che l'ultimo comma dell'art. 6 del bando prevede che "alle operazioni di preselezione sovrintende la

commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**". Ciò sta a significare che in ogni fase concorsuale, **ivi compresa quella preselettiva**, la Commissione debba avere non solo la stessa composizione numerica (dodici membri), ma anche la medesima composizione qualitativa, in ragione della necessaria appartenenza dei suoi membri alle tre categorie più volte citate (direttivo-dirigenziale, ginnico-sportivo e prefettizia).

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi n.q.

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

Annulare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova del 30/05/2017 somministrando loro la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica".

2) IN VIA SUBORDINATA:

Annulare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere

la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

Annulare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere siffatta sessione somministrando ai ricorrenti la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica", ovvero ordinando all'Amministrazione di ripeterla sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

4) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:

Annulare i provvedimenti impugnati con l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere l'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017).

In ogni caso, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che della successiva fase di merito.

%%% %%%

Chi scrive deposita i seguenti documenti (in copia):

20) Calendario colloqui.

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con osservanza.

Roma, 16/03/2018

(avv. Antonio Zimbardi) (avv. Emanuele Condò)

Ad istanza degli avv.ti Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò, quali difensori dei ricorrenti, si notifici l'atto che precede a:

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

il **MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 250 POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato Gaetana Natale e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato Gaetana Natale e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

Sara SIROCCHI, residente ad Ascoli Piceno, in Frazione Piagge, 318/B

Denis Benedetto GAMBINO, residente in Caselle Torinese (TO), alla via Carducci, 6

Giovanni SPATAFORA, residente a Siracusa, alla via Misterbianco, 36".

In data 14/11/2018, con D.M. n. 237, l'Amministrazione ha approvato e pubblicato la graduatoria finale del concorso in parola.

Con il presente atto, quindi, i ricorrenti impugnano *ex art. 43 C.p.A.* anche tale provvedimento, anch'esso per illegittimità derivata.

Con il presente atto si ripropongono le seguenti ragioni (già contenute nel ricorso originario e nel ricorso *ex art. 43 C.p.A.*):

*** **

ANTEFATTO STORICO:

Preliminarmente, è utile ripercorrere l'antefatto storico che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio.

Con D.M. n. 676 del 18/10/2016 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'art. 5 del bando, richiamando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e ss. mm. ed ii., ha previsto che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto essere **presieduta** "*da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" ed avrebbe dovuto essere **composta** "*da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia*".

Inoltre, l'articolo in esame ha previsto la possibilità, "**fermo restando un unico presidente**", di suddividere la Commissione in più Sottocommissioni con la prescrizione che ciascuna di esse fosse costituita da "un numero di componenti **pari a quello della Commissione originaria**", vale a dire "non inferiore a tre" e di cui **almeno un componente** della carriera direttivo-dirigenziale, uno **appartenente al ruolo ginnico-sportivo** del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco **ed uno** della carriera prefettizia.

Infine, l'art. 5, per il caso di assenza od impedimento del Presidente o di uno o più componenti della Commissione, ha previsto che con il Decreto di nomina avrebbero dovuto essere individuati i "*relativi supplenti*".

Il successivo art. 6 ha disposto l'espletamento di una prova d'esame preselettiva, precisando che essa "*consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie (...) di cui all'allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico – deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato*". Il medesimo articolo 6, ai fini della formulazione dei quesiti e dell'organizzazione della prova preselettiva, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 7, C. 2 *bis*, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 a tenore della quale, tra l'altro, "*i contenuti di ciascuna prova **sono disciplinati dalle singole amministrazioni***" (cfr. anche art. 2, C. 3, D.M. n. 163 del 18/09/2008).

Stando a quanto previsto dalla norma in parola, sarebbe stata data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalità della prova preselettiva mediante loro pubblicazione nella G.U.R.I., 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento. Inoltre, sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati classificatisi **nei**

primi 5.000 posti della graduatoria della prova d'esame preselettiva e tutti coloro che avrebbero riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000. Da ultimo, il bando ha previsto che alle operazioni di preselezione avrebbe dovuto sovrintendere la "*commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5***" (cfr. art. 6, Ultimo Comma, cit.).

Orbene, con D.M. n. 33 del 10/04/2017, come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha nominato il Presidente, la Commissione e due Sottocommissioni, nonché i relativi supplenti. Come previsto all'art. 5 del bando e come disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, peraltro richiamato nella premessa dal D.M. di nomina sopra citato, il Capo Dipartimento ha nominato il Presidente nella persona dell'Ing. Giorgio ALOCCI e, al contempo, ha composto le Commissioni esaminatrici nominando, **per ciascuna di esse, quattro componenti**, di cui due appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, **uno al ruolo ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** ed uno alla carriera prefettizia; dunque da tecnici "*esperti nelle materie **oggetto del concorso***".

Giova precisare che il bando aveva previsto che la Commissione esaminatrice dovesse essere composta da un numero di membri "*non inferiore a tre*", **lasciando così allo stesso Capo Dipartimento la valutazione relativa al numero necessario dei componenti**, come ovvio che sia, **una volta conosciuto il numero di partecipanti alla procedura concorsuale**, ignoto al momento della pubblicazione del D.M. n. 676.

Il Capo Dipartimento ha, **dunque**, suddiviso la Commissione in tre, con un numero complessivo di componenti titolari **pari a dodici** (esattamente

quattro per ogni Commissione); **ciò in ragione dell'elevatissimo numero di domande di partecipazione pervenute le quali erano oltre 40.000.**

Per ogni membro il Capo Dipartimento ha, poi, previsto un supplente appartenente alla medesima categoria del componente titolare. Egli ha anche nominato tre segretari – con rispettivi sostituti; uno per ogni Commissione.

Come si evince agli artt. 3 e 4 D.M. n. 53, il Capo Dipartimento, stante la **“complessità e durata delle prove concorsuali”**, ha, altresì, nominato undici supplenti aggiunti, appartenenti, però, solo alle carriere direttivo-dirigenziale e prefettizia (e non ginnica), e tre segretari supplenti aggiunti.

Tornando alla prova preselettiva, osserviamo che l'allegato A al bando, così come richiamato dall'art. 6, ha prescritto le materie d'esame. Con avviso pubblicato nella G.U.R.I., 4^a Sede Speciale Concorsi ed Esami del 31/01/2017 nonché sul sito del Dipartimento, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha previsto il diario della citata prova. Con successivo avviso pubblicato l'11/04/2017, poi confermato, la medesima Direzione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (pari a 40) **specificando per ogni materia il numero ad essa afferente.**

In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta corretta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data essa avrebbe riconosciuto un punteggio pari a 0.

Al contempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha pubblicato la banca dati, **suddivisa per materia**, contenente i quiz dai quali sarebbero stati estratti quelli oggetto di prova.

Il successivo art. 7, rubricato “*prove d’esame e valutazione dei titoli*”, ha stabilito che: “*Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli*”. Coerentemente con l’oggetto del concorso, volto principalmente a saggiare la “fisicità” dei candidati chiamati, in caso di superamento della prova d’esame, a dover ricoprire un ruolo – quello di Vigile del Fuoco – sicuramente impegnativo dal punto di vista fisico, il medesimo articolo ha aggiunto che: “*per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. (...) La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco. (...) La prova motorio-attitudinale s’intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene (...) una media nei quattro moduli di almeno 7/10”.*

Nondimeno il bando ha previsto che: “*Il colloquio verte sulle seguenti materie: - organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(elementi);- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco; - elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a **7/10**". In altri termini, il Capo del Dipartimento, ancora una volta in linea con la finalità della procedura, ha focalizzato la prova orale su materie specificamente attinenti all'attività di Vigile del Fuoco.

In entrambe le prove, dunque, egli ha condizionato il passaggio alla fase successiva al raggiungimento della votazione non inferiore a 7/10, giusti artt. 3 del D.M. 18/09/2008 n. 163 e 7 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 come richiamati nella premessa del bando quivi impugnato.

Ciò detto, i ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso ed hanno svolto la prova preselettiva **il giorno 30/05/2017**.

In tale occasione, la Commissione esaminatrice ha dato atto della presenza di un numero di candidati pari a 3.775 e, al contempo, dell'assenza **sia del Prof. Fabrizio SANTANGELO, Dirigente Superiore ginnico-sportivo, che del suo supplente**. Dopodiché la Commissione ha proceduto alla somministrazione dei quesiti. A prova già iniziata la stessa ha avvisato i candidati "che, a causa di un errore di stampa, non dovranno rispondere ad una domanda che è sostituita da una di riserva. Tutti coloro in possesso dell'opzione "A" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 16 ma alla domanda di riserva n. 47; tutti coloro in possesso dell'opzione "B" del questionario non dovranno rispondere alla domanda n. 15, ma alla domanda di

riserva n. 47. Quindi (...) tutti i candidati, sia quelli in possesso della versione "A" che quelli in possesso della versione "B", dovranno rispondere alla domanda di riserva n. 47" (cfr. pagina 3 del verbale n. 5 relativo alla sessione del 30/05/2017 sub doc. 9).

Giova precisare che le domande (identiche tra loro) nn. 16 del Questionario "A" e 15 del Questionario "B" erano rubricate al n. 291 della banca dati di "**Tecnologia**", così come può agevolmente ricavarsi dall'avviso pubblicato in data 11/04/2017 sub doc. 7 (cfr. anche doc. 8). La domanda di riserva n. 47 (anche questa identica sia per il Questionario "A" che per il Questionario "B"), invece, era rubricata al n. 59 della banca dati di "**Matematica**", così come risultante dal medesimo avviso.

In altri termini, la prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017, **diversamente da quelle tenutesi nelle altre date**, ha avuto ad oggetto n. 14 domande di Matematica e 3 di Tecnologia, anziché, rispettivamente, 13 e 4 come, invece, previsto dalla normativa concorsuale descritta in narrativa.

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come in presenza dell'errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di "Tecnologia", il quiz di riserva da proporre ai candidati **avrebbe dovuto essere** non già il n. 47, **bensì il n. 46** (sia per il Questionario "A" che per il "B") il quale figura al n. 70 proprio della banca dati di "Tecnologia". Sostituzione di due domande afferenti la stessa materia che, in effetti, risulta avvenuta il giorno successivo (31/05/2017), per di più con la concessione ai candidati di due minuti di recupero.

Nel verbale della seduta del 30/05/2017, tuttavia, non è dato rinvenirsi **alcun passaggio motivazionale** che giustifichi l'**irragionevole** scelta di sostituire una domanda di una materia con quella di una diversa senza, peraltro, concedere alcun recupero sul tempo.

Orbene, i ricorrenti, partecipando alla prova il 30/05/2017, hanno conseguito un **punteggio di 37/40 - riparametrato 9,25/10, errando proprio la domanda sostituta.**

Con D.M. n. 63 del 15/06/2017 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha approvato la graduatoria della prova preselettiva, ammettendo alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando i candidati classificatisi nei primi 5.000 posti e coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000 e quindi complessivi 6.009, così come previsto all'art. 6 del medesimo bando.

Tra essi, però, **non figurano i ricorrenti** avendo conseguito il candidato posizionatosi al n. 5.000 **il punteggio di 38/40.**

*** **

Premesso ciò, con il presente atto chi scrive n.q. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.M. 18/09/2008 N. 163, 7, CC. 2 BIS E 3, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO**

Salvi gli evidenti vizi in cui è incorsa l'Amministrazione e che saranno ampiamente illustrati nei successivi paragrafi **con specifico riferimento alla prova preselettiva sostenuta il giorno 30/05/2017**, chi scrive non può non rilevare *in primis* la violazione denunciata in rubrica, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di Codesto *Ecc.mo* Tribunale Amministrativo.

Infatti, l'art. 7, C. 2 *bis*, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 (richiamato dall'art. 2 D.M. 18/09/2008 n. 163), nel prevedere che le prove d'esame possono essere precedute da una sessione preselettiva, non attribuisce a tale fase la funzione di ridurre drasticamente la platea dei partecipanti, prescindendo del tutto dall'attitudine degli stessi a ricoprire il ruolo che s'intende assegnare mediante la procedura concorsuale.

Piuttosto, essa tende al perseguimento di **un duplice scopo**. Da un lato, quello di "scremare" la platea dei partecipanti, e, dall'altro, quello di selezionare candidati comunque capaci. Sotto tale ultimo profilo non può non rilevarsi come sia primario dovere della P.A. quello di garantire la più alta concorrenzialità possibile in sede d'esame, **così da perseguire al meglio l'interesse pubblico a tutela del quale è indetta la procedura**.

In altri termini, la pur comprensibile esigenza di economicità e celerità dell'operato della Pubblica Amministrazione, sottesa allo svolgimento della prova preselettiva, non può esser valorizzata a tal punto da travolgere ogni altro principio di diritto, in specie di derivazione comunitaria quale quello del *favor participationis*, o da sviare la medesima Amministrazione dall'obiettivo ultimo che la stessa deve perseguire, ossia la definitiva selezione di candidati le cui caratteristiche siano **pienamente rispondenti** a quelle proprie della figura professionale da assumere.

Opinando diversamente, cioè sostenendo che la prova preselettiva debba tendere a ridurre drasticamente la platea dei partecipanti, giungeremmo alla conclusione **irragionevole** di ammettere che ad un cospicuo numero di candidati possa essere preclusa la possibilità di vincere il concorso pur avendo conseguito un punteggio (ossia i **7/10**) che ne attesta, comunque, la capacità e che lo stesso Legislatore ha ritenuto utile a tal fine.

Pertanto, è evidente come l'azione amministrativa avrebbe dovuto realizzare un giusto temperamento tra le esigenze sopra descritte, anziché frustrare del tutto il principio di competitività posto alla base della procedura concorsuale. In questo senso, il Ministero dell'Interno ben avrebbe potuto perseguire il prefato bilanciamento prevedendo, ad esempio, una soglia di sbarramento pari alla sufficienza, vale a dire 24/40 (riparametrato: 6/10 – *cfr.*, tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, **Terza Sezione Bis, Sentenza 08/09/2016 n. 9599**) o, comunque, un **punteggio di certo non superiore a 28/40** (riparametrato: **7/10**), cioè lo stesso raggiunto da tutti i ricorrenti e, come già detto, considerato idoneo, alla luce della normativa di riferimento, a selezionare i candidati nelle prove scritte o pratiche ovvero teorico-pratiche e nel colloquio e, quindi, a maggior ragione nella prova preselettiva.

In altri termini, se il punteggio di 7/10 è ritenuto sufficiente per il superamento delle prove “centrali” del concorso, non si vede come esso possa non esserlo parimenti per il superamento della prova preselettiva.

Diversamente, l'aver adottato un criterio meramente numerico (i primi 5.000) ha mortificato la concorrenzialità della procedura. Prova ne è che, alla luce delle circa 40.000 domande presentate, hanno concretamente superato la prova preselettiva, per un verso, **soltanto 6.009 candidati** (il 15%) – il che

evidentemente non consente di ritenere operata una mera “scrematura” (sic!) – e, per altro verso, solo coloro che hanno conseguito un punteggio di 38/40 (riparametrato: **ben 9,5/10**).

Siffatto ragionamento trova conferma nella previsione dell’Ultimo Comma dell’art. 6 del bando di concorso, secondo cui “*Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito*”, e nel disposto di cui all’art. 7, C. 3, del D.P.R. 487 del 1994, a tenore del quale “*il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio*”; entrambe le disposizioni, invero, eleggono la prova di cui all’art. 7 del bando **quale unico strumento per valutare e selezionare i vincitori.**

Nei termini anzidetti si è, di recente, espresso proprio Codesto Tribunale Amministrativo il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola analoga a quello che ci occupa, ha chiarito che: “*sebbene l’art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione...”, ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati*” (cfr. TAR Lazio, Roma, **Terza**

Sezione, Sentenza 22/12/2016 n. 12787). Il ridetto principio, assolutamente condivisibile in linea generale e teorica, lo è ancor di più nel caso concreto, che si caratterizza per la presenza di una prova d'esame finale incentrata, innanzi tutto, su una sessione fisica "*diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco*" (alla quale non a caso viene attribuito un "peso" pari al 50% del punteggio complessivo), e, in secondo luogo, su un colloquio vertente sulle seguenti materie: "*- organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);- discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco; - elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo*"; dunque su aspetti che sono chiaramente avulsi dall'oggetto della prova preselettiva. Si badi bene, chi scrive non intende sostenere un principio giustamente smentito dalla Giurisprudenza – ossia che le materie oggetto della prova preselettiva debbano avere attinenza con quelle di cui alle prove d'esame – bensì **rafforzare il concetto** che la prova preselettiva non possa "*restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti*", precludendo l'intervento nella fase successiva e centrale del concorso a candidati comunque preparati.

In linea con il ragionamento svolto si è posta proprio la Sentenza passata in rassegna, la quale, nel richiamare la Giurisprudenza formatasi su questioni analoghe, ha motivato che: "*l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre*

*drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis”; **rischio concretizzatosi nel caso che ci occupa.***

D'altra parte, già in passato il Consiglio di Stato aveva avuto modo di affermare che: *“in relazione alla votazione minima di ciascuna prova di esame per procedere alla valutazione delle prove successive” non è preclusa “la possibilità di fissare legittimamente per la prova in questione, che è preselettiva, una votazione minima necessaria (pari all’equivalente di 7/10) corrispondente alla votazione complessiva minima prevista dal bando” (cfr., tra gli altri, Adunanza del 13/02/2013, **Parere 19/02/2013 n. 751**).*

Concludendo, riteniamo debba essere garantita la partecipazione alla prova d’esame ai signori Giuseppe LABITA e Gabriele GRAFFAGNINO **i quali hanno conseguito il punteggio di 37/40**, ben superiore alla sufficienza (pari a 24/40, *rectius*: 6/10) e, comunque, come più volte illustrato, ritenuto idoneo dal Legislatore a selezionare i candidati nelle prove scritte o pratiche ovvero teorico-pratiche e nel colloquio, vale a dire nelle prove cruciali.

Di qui la fondatezza del presente motivo di ricorso.

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, C. 1, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, DELL’ART. 1, C. 2, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DELL’AVVISO DELL’11/04/2017, POI CONFERMATO, ED ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ED ASSENZA DI MOTIVAZIONE:**

Se il motivo di cui sopra ha una valenza generale per tutti coloro che hanno sostenuto la preselezione, **non può tacersi come la prova svoltasi in**

data 30/05/2017, diversamente da quelle tenutasi in altri giorni, sia affetta da vizi peculiari che meritano un'autonoma trattazione.

Si è detto che, con avviso pubblicato l'11/04/2017 poi confermato, l'Amministrazione ha dettato il numero di quesiti complessivamente somministrati (**pari a 40**) **specificando per ciascuna materia il numero ad essa afferente.** In particolare, la prova preselettiva avrebbe avuto una **durata di 40 minuti** ed avrebbe dovuto vertere, **nel seguente ordine**, su: 2 quiz di Italiano; 2 di Storia; 2 di Cittadinanza e Costituzione; 4 di Scienze; 4 di Geografia; **4** di Tecnologia; **13** di Matematica (Aritmetica, Geometria, Misura, Dati) e 9 di Logica e Comprensione del Testo. Per ciascuna risposta esatta la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari ad 1; per ogni risposta errata, multipla o non data, invece, essa avrebbe riconosciuto al candidato un punteggio pari a 0.

Considerato che il candidato ha mediamente un minuto per ogni domanda (40 minuti per 40 quiz), è evidente come la struttura di una tale prova preselettiva ed il rigoroso rispetto di essa sono funzionali a permettere allo stesso di superare la prova ottimizzando il tempo. In questo senso si devono leggere anche l'esistenza di una banca dati (peraltro con l'indicazione della risposta corretta), la preventiva comunicazione dei quiz che non saranno estratti, la somministrazione del Questionario con l'indicazione delle 40 domande secondo l'ordine delle materie indicato nell'avviso pubblico, la formulazione delle domande a risposta multipla e non aperta.

Tali elementi determinano, come noto, l'"automatizzazione" della prova affrontata dal candidato, il che costituisce la ragione per cui la soglia minima per poterla superare è stata di 38 risposte esatte su 40; soglia evidentemente

altissima (e nonostante ciò raggiunta da più di 6.000 candidati) difficilmente ipotizzabile laddove la prova preselettiva fosse stata strutturata diversamente.

Orbene, come illustrato in premessa, **nella seduta del 30/05/2017**, la Commissione esaminatrice ha rilevato un errore di stampa nella domanda di **“Tecnologia”** di cui al n. 15 del Questionario “A” ed al n. 16 del Questionario “B” *sub* doc. 10) e 11) (corrispondenti alla n. 291 della relativa banca dati), ragion per cui ha ritenuto di dover sostituire tale quiz con la domanda di riserva n. 47 di **“Matematica”**.

Ciò ha comportato che i ricorrenti si sono visti somministrare **non già 4 domande di “Tecnologia” e 13 di “Matematica”, bensì 3 di “Tecnologia” e 14 di “Matematica”. Cosa che non è accaduta nelle altre sessioni.**

Da un esame delle domande contenute nelle banche dati è agevole osservare come, in presenza dell’errore di stampa rilevato dalla Commissione esaminatrice ed afferente un quesito annoverato nella materia di “Tecnologia”, la domanda di riserva da proporre ai candidati avrebbe dovuto essere non già la n. 47, **bensì la n. 46** (sia per il Questionario “A” che per il “B”), la quale figura al n. 70 proprio della banca dati di **“Tecnologia”**.

La condotta della Commissione appare illegittima per un triplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, ha determinato la violazione della normativa concorsuale **stabilita dalla medesima Amministrazione**, la quale già con l’avviso dell’11/04/2017 poi confermato aveva stabilito precisamente **quante domande** dovessero vertere su ciascuna delle materie indicate nel bando e **l’ordine di esse**. A tal uopo giova ricordare il disposto di cui all’**art. 1 L. n. 241 del 1990** (Legge peraltro richiamata nella premessa del bando di concorso *sub* doc. 1), il quale recita: *“L’attività amministrativa persegue i fini determinati*

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di **trasparenza** (...)"

Nella specie risulta *ictu oculi* il contrasto tra la modalità preannunciata (mediante apposita pubblicazione) di svolgimento della prova e quella con la quale essa si è concretamente svolta e quindi la violazione del principio di trasparenza **sul quale si deve reggere ogni procedura concorsuale**.

Non può dubitarsi che la finalità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 28 dell'11/04/2017 fosse quello di assicurare la massima trasparenza della procedura concorsuale.

Di conseguenza deve giocoforza ritenersi che l'inosservanza della ripartizione numerica dettata dalla stessa Amministrazione **stride con la suindicata finalità** inficiando la legittimità della sua condotta.

Al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco si precisa come la scrivente difesa non contesti affatto la circostanza che una domanda si sia rivelata errata con conseguente necessità della sua sostituzione, bensì il fatto che, nell'operare siffatto avvicendamento, il Ministero dell'Interno ha violato la disciplina dal medesimo dettata in ossequio al principio di trasparenza.

In secondo luogo, essa ha comportato una palese **disparità di trattamento** tra i partecipanti alla prova preselettiva del 30/05/2017 e tutti gli altri candidati che hanno sostenuto la ridetta prova in altre date. Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi come l'aver somministrato in luogo della domanda rubricata al n. 291 della banca dati di "Tecnologia", non già la domanda di riserva n. 46 (rubricata al n. 70 della medesima banca dati), bensì la domanda n. 47 (rubricata al n. 59 della banca dati di "Matematica"), **abbia creato confusione nei candidati** in quanto, da un lato, si sono visti

somministrare 14 domande di Matematica (anziché 13) e 3 di Tecnologia (anziché 4), e, dall'altro lato, si sono visti modificare l'ordine delle domande rispetto a quanto originariamente previsto. Difatti, sia la domanda n. 16 del Questionario "A", che la n. 15 del Questionario "B" erano collocate tra altre domande di Tecnologia. Si ricorda, a tal uopo, che le domande nn. 1 e 2 erano di Italiano, le nn. 3 e 4 di Storia, le nn. 5 e 6 di Cittadinanza e Costituzione, dalla n. 7 alla n. 10 erano di Scienze, dalla n. 11 alla n. 14 di Geografia, dalla n. 15 alla n. 18 di Tecnologia, dalla n. 19 alla n. 31 di Matematica ed, infine, dalla n. 31 alla n. 40 di Logica Deduttiva ed Analisi del testo.

Come sopra accennato, in un procedimento strutturato in tal modo si crea un'esasperata "automazione" delle risposte e si "limano" le differenze tra i candidati, creando una situazione altamente concorrenziale (prova ne sia che il voto di almeno 38/40 è stato raggiunto da 6.009 candidati). A ciò aggiungasi che, come risulta dal verbale n. 5, il rilievo dell'errore e la sostituzione di domanda **è avvenuta dopo l'inizio della prova**. In esso, invero, prima del rilievo, si legge che: "*Si procede quindi alla distribuzione dei questionari ricordando ai candidati che avranno a disposizione quaranta minuti di tempo per la prova **che ha inizio alle ore 12.31***".

In siffatto contesto, è intuitivo che ogni fattore che altera lo svolgimento della prova ha una significativa incidenza sui candidati, tale da porre gli stessi in una condizione **evidentemente svantaggiata** rispetto a tutti gli altri. Anche in tal caso giova ricordare il disposto di cui all'art. 1 della L. n. 241 del 1990, il quale attribuisce preminente importanza alla circostanza che il procedimento amministrativo si svolga anche in modo "**imparziale**", nonché quello di cui all'art. 1, C. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 (anch'esso richiamato

nella premessa del bando) secondo cui “*Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità”.*

Se tale discorso è valido in generale, lo è ancor di più nel caso di specie, ove si consideri che i ricorrenti hanno preso un voto di 37/40, **errando proprio la domanda di riserva**, ragion per cui, rispondendo esattamente alla domanda sostituita, avrebbero superato la prova preselettiva, visto che i candidati che hanno raggiunto il voto di 38/40 sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale (prova motorio-attitudinale).

Peraltro, la dedotta disparità emerge, altresì, laddove si consideri che i candidati più preparati nella materia di “Tecnologia” rispetto a quella di “Matematica” che hanno svolto la sessione d’esame il giorno 30/05/2017 sono stati **oggettivamente svantaggiati rispetto a quelli che hanno svolto la sessione nelle altre date**. Correlativamente, i candidati più preparati nella materia di “Tecnologia” che hanno svolto la prova nei giorni diversi dal 30/05/2017 (con un Questionario loro assegnato nel rispetto della normativa concorsuale) **sono stati avvantaggiati rispetto ai ricorrenti**.

Non può in definitiva negarsi che i ricorrenti abbiano subito un generale disorientamento in una prova nella quale il tempo è assolutamente determinante, a causa della somministrazione di una domanda afferente una materia diversa. A ciò deve aggiungersi l’ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo non indifferente – originata dall’inversione dell’ordine delle domande e dal fatto che la sostituzione è avvenuta a prova già iniziata.

Che le domande dovessero essere strutturate nei questionari secondo un **ordine prestabilito** risulta *per tabulas* dall’avviso pubblicato

l'11/04/2017 *sub* doc. 7 e dai medesimi questionari somministrati ai candidati i quali riproponevano pedissequamente l'ordine di cui all'avviso cit.

Ciò detto, non è un caso che il sistema informatico per l'estrazione casuale delle domande sia stato impostato dall'Amministrazione in maniera tale che il questionario contenesse un **certo numero di domande** per ogni materia, numero direttamente proporzionale alle domande contenute nella banca dati. Infatti, se la *ratio* è quella di garantire la parità di trattamento tra candidati delle varie sedute, riteniamo che l'aver attribuito nell'ambito di una sessione un numero di quesiti somministrati per due materie diverso rispetto a quello pubblicato e somministrato nel corso di tutte le altre sessioni disattende tale finalità, frustrando palesemente tale principio.

D'altronde, anche la giurisprudenza più rigorosa, che non ha riconosciuto l'illegittimità della procedura concorsuale in ipotesi di una sua alterazione (TAR Campania, Napoli, Sentenza 06/08/2013 n. 4091), ha motivato la propria statuizione muovendo dal presupposto che "**tutti i candidati** *si sono trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati*". Nella specie, tuttavia, l'alterazione della procedura non ha riguardato affatto tutti i candidati, bensì **soltanto** coloro, tra i quali i ricorrenti, che hanno partecipato alla sessione del 30/05/2017.

In proposito deve rilevarsi come la disparità di trattamento trovi **palese conferma** anche nel **verbale n. 6 del 31/05/2017 (doc. 19)**. Come anticipato in premessa, infatti, in tale occasione, a fronte di un errore di stampa, la Commissione, nel sostituire una domanda (la n. 25 del Questionario "A" e la n. 28 del Questionario "B") con una riserva (la n. 47) - stavolta, però, contrariamente a quanto avvenuto il giorno 30/05/2017, **appartenente alla**

stessa materia – , ha concesso due minuti supplementari, sicché la prova ha avuto una durata di 42 minuti. Nel verbale, infatti, a pagina 3, la Commissione conclude che: *“A seguito della suddetta variazione, la Commissione decide di concedere ai candidati due minuti supplementari ai 40 previsti per lo svolgimento della prova; **pertanto la prova si concluderà due minuti più tardi**”*.

La dedotta disparità non può in alcun modo esser revocata in dubbio; come noto, infatti, il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice ed afferente l'espletamento della prova concorsuale in atto in quel momento **fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso descritto** (*cfr.* sentenza 08/07/2015 n. 399 TAR Basilicata a tenore della quale *“Va evidenziato che i verbali delle commissioni esaminatrici (...) fanno stato, fino a querela di falso, delle operazioni da esse compiute”*). Del resto non potrebbe essere altrimenti. Considerata la qualifica del soggetto verbalizzante (Commissione esaminatrice), la forza probatoria del verbale n. 5 impugnato è indubbia sol che si pensi che, nel redigerlo contestualmente all'espletamento della prova preselettiva del 30/05/2017, esso ha documentato analiticamente ciò che stava accadendo. **Proprio come avvenuto il giorno successivo (verbale n. 6 del 31/05/2017).**

In ragione di ciò non può non condividersi l'assunto secondo cui la prova alla quale i ricorrenti sono stati sottoposti oltre ad essere di per sé illegittima in quanto contraria alle previsioni del bando, **è obiettivamente diversa** da quella sostenuta dagli altri candidati nelle relative sessioni.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va*

rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, **con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (...).** Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è **tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.** L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura. Infatti, il bando riveste, **nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura** (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, **Sentenza 17/03/2014 n. 1328**).

Sul solco tracciato da tale indirizzo Codesto Tribunale ha affermato che: **"le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione"** (cfr., tra le altre, Sez. III bis, **Sentenza 13/01/2015 n. 404**).

In terzo luogo, il vizio denunciato in rubrica avrebbe potuto essere evitato sostituendo *sic et simpliciter* le domande nn. 15 e 16 di Tecnologia con

la loro “naturale” sostituta, ossia la n. 46, assegnando, peraltro, un tempo di recupero. Dalla lettura del verbale n. 5, tuttavia, non solo si ricava che ciò non è avvenuto, ma deve prendersi atto che **alcuna motivazione** viene adottata a sostegno di una tale scelta. Di qui gli ulteriori vizi consistenti nella violazione del disposto di cui all’**art. 3, C. 1, L. n. 241 del 1990**, a tenore del quale “*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (...) lo svolgimento di pubblici concorsi (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (...)*”, e nell’eccesso di potere *sub specie* di assenza di motivazione.

Per completezza deve osservarsi come il Consiglio di Stato, sebbene in sede cautelare, abbia sposato la tesi sostenuta con il presente ricorso affermando che “**sussiste il presupposto del fumus boni juris con riguardo alla dedotta violazione della distribuzione dei quesiti tra le materie della prova preselettiva secondo l’avviso predetto concernente le modalità di partecipazione pubblicato sul sito internet dei Vigili del Fuoco**” (**Ordinanza n. 5300 del 06/12/2017**).

D’altronde, il medesimo Consesso, in analogo contenzioso, ha ritenuto il ricorso assistito “**da un adeguato grado di fondatezza**” (**Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017**).

Ancor più di recente, sulla stessa questione è intervenuta l’**Ordinanza n. 961 del 02/03/2018** con la quale il Consiglio di Stato, riformando un’ulteriore ordinanza del Tar Lazio ha affermato che “**la censura per cui l’appellante avrebbe sostenuto n. 3 quesiti di tecnologia (invece dei 4**

previsti) e n. 14 di Matematica (invece dei previsti 13) merita una compiuta riflessione in sede di merito".

Di qui la fondatezza anche del presente motivo di ricorso.

*** **

- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, C. 3, E 4 DEL D.M. N. 163 DEL 18/09/2008 E SS. MM. ED II., DEGLI ARTT. 7, C. 2 *BIS*, E 9 DEL D.P.R. N. 487 del 09/05/1994, DEGLI ARTT. 5 E 6, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO, APPROVATO CON D.M. N. 676 DEL 18/10/2016, NONCHE' DEL D.M. N. 33 DEL 10/04/2017 COME MODIFICATO CON SUCCESSIVO D.M. N. 53 DEL 25/05/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241 DEL 1990; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA':**

Come evidenziato in premessa, nella sessione preselettiva del 30/05/2017, la Commissione esaminatrice ha proceduto con le operazioni concorsuali **nonostante l'assenza di un componente e del suo sostituto**.

Dalla lettura del verbale n. 5 del 30/05/2017 *sub* doc. 9), infatti, è agevole osservare come in tale seduta fossero assenti: a) il Prof. Fabrizio SANTANGELO, componente della Commissione appartenente al ruolo ginnico-sportivo; b) il suo sostituto Prof. Federico GRUGNI - anch'egli appartenente al medesimo ambito (*cf.* anche D.M. n. 53 del 25/05/2017).

In mancanza di altri esponenti del medesimo ruolo ginnico, che obbligatoriamente avrebbe dovuto esser rappresentato in seno alla

Commissione giusto quanto stabilito dall'art. 5 del bando di concorso richiamato nella premessa, l'Organo esaminatore, **nell'impossibilità di colmare in alcun modo tale lacuna**, ha dato corso alla prova nonostante il pur ravvisato difetto numerico (anziché, ad esempio, ritardare o rinviare la stessa). Tale lacuna, che emerge già dall'introduzione del verbale laddove viene dato atto della presenza dei signori "Ing. ALOCCI – il quale, lo si ricorda, è il Presidente –; ing. MASSIMI; dr. PACCHIAROTTI; ing. MASTROIANNI; oltre al segretario signora D'ANGELO", si evidenzia emblematicamente osservando le firme poste in calce ad esso, ove l'apposito spazio dedicato alla sottoscrizione del quarto componente **risulta privo di qualsivoglia sigla**. D'altra parte, è d'uopo rilevare che il Presidente Ing. Giorgio ALOCCI ha firmato nell'apposito spazio riservato alla funzione dallo stesso ricoperta (spazio anche graficamente distinto e separato rispetto a quello dei componenti i quali, difatti, sono solo in tre).

E' pertanto documentalmente dimostrato come la Commissione esaminatrice riunitasi in occasione della sessione della prova preselettiva del 30/05/2017 abbia violato la normativa di cui in rubrica per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, la Commissione difetta di una unità, essendo composta da soli tre membri **anziché quattro**; in secondo luogo, ed anche a prescindere da tale dato, comunque non figura nella composizione alcun componente appartenente al ruolo ginnico-sportivo (in assenza del titolare e del suo sostituto neanche si sarebbe potuto fare ricorso ai supplenti di cui all'art. 3 del D.M. n. 53 del 25/05/2017, considerato che tra essi nemmeno uno era appartenente a tale categoria). Discende da quanto esposto la violazione della normativa concorsuale e nazionale considerato, da un lato, che con il D.M.

n. 33 del 10/04/2017 *sub doc. 2*), come modificato con successivo D.M. n. 53 del 25/05/2017 *sub doc. 3*), l'Amministrazione aveva previsto che la Commissione fosse composta non già da 3 membri, bensì da 4 membri (due appartenenti al ruolo direttivo-dirigenziale dei Vigili del Fuoco, uno al ruolo ginnico-sportivo ed uno alla carriera prefettizia), oltre al Presidente ed al segretario, e, dall'altro lato, che l'art. 5 del bando, riportando la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 163 del 18/09/2008 e di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, ha previsto che la Commissione fosse composta "*da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, (...), in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia*". Ricordiamo che la decisione del Capo Dipartimento relativa alla composizione numerica della Commissione e delle Sottocommissioni è stata adottata sulla scorta del numero elevatissimo di domande di partecipazione pervenute (oltre 40.000). Proprio in ragione di ciò egli ha **logicamente** ritenuto insufficienti tre membri per ogni Commissione, disponendo che i componenti fossero necessariamente quattro. D'altronde, solo nella sessione del 30/05/2017 i candidati da esaminare erano ben 3.775 sicché la presenza di tutti i commissari era a maggior ragione necessaria ed evidentemente preordinata a garantire il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

Anziché nominare, complessivamente, nove membri (tre per ciascuna Commissione), che presiedessero alle operazioni *de quibus*, il Capo Dipartimento ha prescritto che essi fossero dodici (quattro per ognuna). In occasione della sessione del 30/05/2017, tuttavia, **i componenti erano solo**

undici. Ciò ha evidentemente inciso sulla capacità della Commissione di svolgere adeguatamente la propria funzione. D'altronde, se il Capo Dipartimento ha ritenuto necessari dodici membri, oltre al Presidente ed ai segretari, è alquanto ovvio che una composizione numerica inferiore fosse insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell'esame.

Pur volendo prescindere dalle suseposte considerazioni giova richiamare il precedente del Consiglio di Stato costituito dalla Sentenza 09/03/2012 n. 1347 con la quale è stato affermato il principio per cui *“le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutte le componenti del collegio”*, dovendosi viceversa ritenere che la Commissione debba costituire Collegio perfetto ogniqualvolta **“assuma determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati”**. Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che le scelte assunte dall'Amministrazione avvenute in composizione **im**perfetta siano rilevanti e non abbiano di certo il carattere della mera strumentalità. Così è sia per la decisione relativa alla sostituzione della domanda, sia per la scelta della domanda da sostituire sia, ancora, per la negata concessione di minuti supplementari; scelte che, come illustrato nel paragrafo precedente, hanno creato un'evidente disparità di trattamento tra i candidati.

Per completezza espositiva rappresentiamo che l'ultimo comma dell'art. 6 del bando prevede che *“alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice **di cui al precedente articolo 5**”*. Ciò sta a significare che in ogni fase concorsuale, **ivi compresa quella preselettiva**, la Commissione debba avere non solo la stessa composizione numerica (dodici membri), ma anche la medesima composizione qualitativa, in ragione della

necessaria appartenenza dei suoi membri alle tre categorie più volte citate (direttivo-dirigenziale, ginnico-sportivo e prefettizia).

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati giacché affetti dai vizi denunciati in rubrica.

*** **

Premesso e considerato quanto sopra, gli scriventi n.q.

CHIEDONO

che l'Ecc.Mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA PRINCIPALE:

Annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova del 30/05/2017 somministrando loro la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica".

2) IN VIA SUBORDINATA:

Annullare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere la prova preselettiva del 30/05/2017, somministrando loro il questionario contenente 40 domande tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero dei quesiti per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

Annulare i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi alla prova motorio-attitudinale di cui all'art. 7 del bando sopra citato; se del caso, ordinando all'Amministrazione di ripetere siffatta sessione somministrando ai ricorrenti la domanda di "Tecnologia" in luogo della n. 47 di "Matematica", ovvero ordinando all'Amministrazione di ripeterla sottoponendo ai ricorrenti il questionario contenente 40 quiz tenuto conto delle materie e della suddivisione del numero delle domande per ciascuna di esse nel rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblicato in data 11/04/2017.

4) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:

Annulare i provvedimenti impugnati con l'obbligo dell'Amministrazione di ripetere l'intera prova preselettiva (svoltasi dal 29/05/2017 al 12/06/2017).

In ogni caso, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite da distrarsi.

%%% %%%

Chi scrive deposita i seguenti documenti (in copia):

21) Graduatoria finale di merito.

Ai fini del pagamento del C.U. gli scriventi dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con osservanza.

Roma, 03/01/2019

(avv. Antonio Zimbardi) (avv. Emanuele Condò)